

Trento, 23 aprile 2014

Comunicato stampa

Usura sopravvenuta: l'intermediario deve adeguare il tasso o restituire le somme in eccedenza.

Lo ha stabilito il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con Decisione N. 77 del 10 gennaio 2014. Il consumatore ha chiesto all'Arbitro di verificare la legittimità del TAEG rispetto la normativa sull'usura di un prestito personale a tasso fisso con TAEG del 24,49%, stipulato in data 18 marzo 2008.

L'intermediario si difendeva sostenendo che il tasso applicato era al di sotto della soglia limite vigente all'epoca del perfezionamento dell'operazione economica (pari al 25.335%) e che "non è possibile postulare un'usura sopravvenuta, perché sia la giurisprudenza di legittimità sia quella di merito, ai fini del relativo accertamento, hanno definitivamente assegnato rilievo solo al momento della pattuizione".

Visto il *trend* degli ultimi mesi di continua riduzione del costo del denaro accade sempre più spesso che consumatori abbiano in essere contratti con tassi fissi che superano la soglia di usura ed ecco che la decisione dell'ABF interviene con forza e innovazione affermando che nel caso in cui un intermediario *"rifiuti di portare i tassi concordati al di sotto della soglia di usurarietà (...) in un contesto in cui i tassi concordati erano prossimi alla soglia del tempo e senza che sia percepibile un incremento del rischio individuale, non essendo contestato alcun ritardo nei pagamenti del prenditore, non si è adeguato al canone di buona fede contrattuale ed in ciò risiede l'antigiuridicità della sua pretesa"*.

Quindi, la **novità** importante sta proprio in questo: **l'ABF sanziona l'usura sopravvenuta non per violazione della legge sull'usura ma per violazione del principio generale di buona fede**, che deve portare, *"in caso di discesa dei tassi medi rilevati dalla Banca d'Italia tale che quelli pattuiti risultino superiori al tasso soglia ivi individuato per la specifica tipologia di credito in questione, sussiste la necessità di provvedere al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo comunque ammissibile che il cliente sia tenuto a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, è considerata in termini di antigiuridicità"*.

Il CRTCU è a disposizione per consulenza e verifica dei tassi d'interesse applicati ai finanziamenti previo appuntamento telefonando allo 0461984751.